COMUNE DI

BROGLIANO

Provincia di Vicenza

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Sezione 3.3 PIAO 2025-2027

EVOLUZIONE NORMATIVA

La programmazione del personale è un importante strumento per ottimizzare l'impiego delle risorse e per perseguire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza economicità e qualità dei servizi ai cittadini, come definito dall'art. 6 del D.Lgs 165/2001.

Il Ministero della Pubblica Amministrazione ha emanato il 27/07/2018 le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 25/05/2017 n. 75.

Con il Decreto Legge 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, denominato "decreto crescita", ha introdotto, con l'art. 33, comma 2, il principio della "sostenibilità finanziaria" per la programmazione delle assunzioni nei Comuni, sradicando il previgente e stringente sistema fondato sul "turnover". L'applicazione concreta della disposizione di legge è stata demandata ad un successivo decreto ministeriale, emanato in data 17 marzo 2020, che, unitamente alla Circolare interministeriale del 13 maggio 2020, ha fornito indicazioni per la valutazione del concetto di "sostenibilità finanziaria" fissando la decorrenza del nuovo sistema al 20 aprile 2020.

Il concetto su cui si basa la "sostenibilità finanziaria" è legato alla determinazione del rapporto percentuale tra la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato e la media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (assestato) dell'ultimo esercizio di riferimento.
La Corte dei conti – sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, con deliberazione n. 55/2020/PAR, ha sottolineato la necessità del costante aggiornamento, al sopraggiungere di ogni nuovo rendiconto, dei dati contabili utilizzati per il calcolo.

Con riferimento stabiliti ai valori stabiliti dal DM 17 marzo 2020, il Comune, ai fini della programmazione del fabbisogno, deve verificare, in relazione alla fascia demografica di appartenenza, la propria collocazione, in relazione all'equilibrio complessivo di bilancio.

Con la Legge di bilancio 2025, n. 2027/2024, e con la Legge n. 203 del 13/12/2024, sono state apportate alcune modifiche in merito al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, per la presente programmazione, si evidenzia che dal 01.01.2025 cessa l'efficacia della Tabella 2 riportata nell'art. 5 del d.m. 17 marzo 2020, che calmierava la crescita della spesa di personale per gli enti virtuosi facendo riferimento alla spesa registrata nell'anno 2018. Dal corrente anno quindi i Comuni, nella programmazione delle assunzioni - e fatto salvo il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato all'organo di revisione - potranno potenzialmente espandere la propria spesa di personale fino al raggiungimento del valore soglia determinato dall'applicazione della Tabella 1,ex art. 4.

Inoltre al 31.12.2024 sono scadute alcune delle deroghe derivanti dal cosiddetto decreto milleproroghe e pertanto rientrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 30 comma 2 bis del D.Lgs 165/2001, ovvero l'obbligo dell'espletamento delle procedure di mobilità volontaria, prima di procedere all'assunzione tramite altre forme, quali l'attingimento di graduatorie o l'espletamento di nuovi bandi di concorso.

Il presente Piano quindi viene redatto sulla base delle ultime disposizioni sopra riportare, tenendo conto della sostenibilità finanziaria e del mantenimento degli equilibri di bilancio.

PIANO TRIENNALE E STRATEGIE.

La consistenza di personale al 01/01/2025 è rappresentata dalla dotazione organica di cui alla sezione 3.1 – Struttura Organizzativa.

Si rileva che:
- con decorrenza 30.12.2024 è cessato per dimissioni volontarie un istruttore tecnico.
- con delibera di Giunta Comunale n. 80 del 08/11/2024 è stata approvata la variazione n. 01 al PIAO 2024/2026, con la previsione di assunzione entro il 31/12/2024 di un istruttore di vigilanza che non si è perfezionato entro detta data.

Per l'anno **2025**, sulla base di quanto chiesto dai Responsabili di settore, viene prevista la seguente programmazione:

PROFILO PROFESSIONALE	**N. POSTI**	**Area**	**TIPOLOGIA CONTRATTO**	**MODALITA' DI ACCESSO**	**SPESA PREVISTA PER LA QUALIFICA**
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	Istruttori	Tempo ind. e pieno dal 01/07/2025	MOBILITA' VOLONTARIA, ATTINGIMENTO GRADUATORIE, E/O CONCORSO PUBBLICO	**11.700,00**

Viene prevista la sostituzione del dipendente dimissionario (area istruttori) a tempo indeterminato e pieno a partire dal 1 aprile 2025. La sostituzione potrà avvenire tramite mobilità volontaria, attingimento di graduatorie e/o concorso pubblico.

È in ogni caso prevista la sostituzioni di dipendenti a tempo indeterminato in caso di dimissioni volontarie, quiescenza o assenze prolungate dal servizio, con le medesime procedure di reclutamento sopra individuate.

La spesa teorica per il piano assunzionale 2025 è pari ad € 11.700,00.

Per la sostituzione di personale con assenza prolungata dal servizio, si prevede il ricorso anche a forme di lavoro flessibile in deroga all'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33 in alternativa all'assunzione di personale a tempo pieno e determinato in linea con la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 15/2018/QMIG.

Vengono previste eventuali assunzioni a tempo determinato e/o ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022 e/o ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, qualora si dovessero rendere necessarie e/o per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, anche in deroga al limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33, in linea con la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 15/2018/QMIG.

Per gli anni 2026-2027:

- sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma *pro tempore* vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

Oltre ad eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie e/o per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33 e relativo D.M. 17/3/2020, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.

SEGRETARIO COMUNALE

E' stato nominato il Segretario Comunale con decorrenza 01/12/2023.

DATI FINANZIARI

Limiti della dotazione organica in termini finanziari

Le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 08/05/2018 e pubblicate nella G.U. n. 173 del 27/07/2018, dispongono che la dotazione organica va espressa in termini finanziari e che per gli enti locali la relativa spesa non può essere superiore al limite di spesa consentito dalla legge. Con l'art. 1, commi 557 e 557-bis, della Legge n. 296/2006, così come, rispettivamente, sostituito e introdotto dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge n. 122/2010, vengono individuati gli ambiti prioritari di intervento nei quali gli Enti Locali devono modulare la loro azione per assicurare la riduzione delle spese di personale al fine di concorrere agli obiettivi di finanza pubblica. L'art. 1, comma 557-quater, della Legge n. 296/2006, inserito dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 90/2014, stabilisce che ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa (triennio 2011-2013).

Limiti delle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato.

A decorrere dal 20/04/2020, in sostituzione della preesistente disciplina delle facoltà assunzionali, l'art. 33, comma 2, del D. L. 30 aprile 2019 n. 34 (comma così modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni) ha apportato significative modifiche alle facoltà assunzionali dei Comuni, superando le percentuali di assunzioni in rapporto alle cessazioni e permettendo assunzioni di personale sino al raggiungimento del cosiddetto "valore soglia" espresso dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Il tradizionale concetto di dotazione organica è stato sostituito da un nuovo concetto che, partendo dalle risorse umane effettivamente in servizio, individua la "dotazione" di spesa potenziale massima stabilita dai vincoli assunzionali e dai limiti normativi. Per l'Amministrazione comunale permane il limite di spesa costituito dalla media della spesa di personale relativa al triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 1 comma 557 e seguenti della Legge 296/2006. Relativamente alle facoltà assunzionali viene applicato dalla norma il principio della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, che consente di assumere, a decorrere dal 20/04/2020, personale a tempo indeterminato fino ad un importo di spesa complessiva espresso in valore percentuale (valore soglia) rispetto alla media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, come disposto dal D. M. 17/03/2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27/04/2020. Il valore soglia individuato per la classe demografica in cui si colloca il Comune di Brogliano (da 3.000 a 4.999 abitanti) è stato stabilito nella misura del 27,20%.

I Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia possono ritenersi virtuosi, aventi cioè una bassa incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti.
Dal 01.01.2025 cessa l'efficacia della Tabella 2 riportata nell'art. 5 del d.m. 17 marzo 2020, che calmierava la crescita della spesa di personale per gli enti virtuosi facendo riferimento alla spesa registrata nell'anno 2018. Dal corrente anno quindi i Comuni, nella programmazione delle assunzioni - e fatto salvo il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato all'organo di revisione - potranno potenzialmente espandere la propria spesa di personale fino al raggiungimento del valore soglia determinato dall'applicazione della Tabella 1,ex art. 4.
Come sancito dall'art. 7, comma 1, del D.M. 17/3/2020 la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto dei limiti di spesa della media del triennio 2011-2013 previsto dall'art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006.
Il richiamo delle norme citate al rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, fa sì che di fatto il limite effettivo e non derogabile del costo della dotazione organica e delle facoltà assunzionali sia costituito dall'importo dello stanziamento nel bilancio triennale delle risorse per spese di personale.

ANDAMENTO DEL RAPPORTO TRA LE SPESE DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI DEL TRIENNIO AL NETTO DEL FCDE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

- Ente fascia D) popolazione tra 3.000 e 4.999 abitanti (valore soglia 27,20%)

- Entrate correnti medie (2021/2023) al netto FCDE (da consuntivo 2023 approvato)= € 2.327.932,54
- Spesa personale 2023 € 574.526,22 (da consuntivo approvato)---------- = 24,68 % (ente virtuoso)

Il valore soglia è comunque un valore dinamico e deve essere determinato di anno in anno sulla base dei dati aggiornati con l'ultimo consuntivo approvato;

L'incremento massimo di spesa è ottenuto moltiplicando il valore soglia del 27,20% della media delle entrate correnti come dettagliato nelle tabelle che seguono.

ENTRATE CORRENTI			
media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità' considerata.			
ANNO			
ENTRATE CORRENTI	**2023**	**2022**	**2021**
ENTRATA TIT.1	1.473.422,99	1.520.820,27	1.384.640,53
ENTRATA TIT.2	781.492,02	802.570,82	716.482,02
ENTRATA TIT.3	202.991,32	311.719,67	190.256,99

TOTALE	***2.457.906,33***	***2.635.110,76***	***2.291.379,54***	***2.461.465,54***
FCDE bilancio di previsione anno	133.533,00			
Valore medio entrate correnti al netto FCDE				***2.327.932,54***

MEDIA TRIENNIO 2021-2023

Per gli enti virtuosi il margine complessivo di incremento è determinato moltiplicando il valore soglia del 27,20% per la media delle Entrate correnti (2021/2023) al netto FCDE sommando l'eventuale capacità assunzionale residua maturata fino al 2020, che per il Comune di Brogliano non ricorre il caso, come da tabella che segue:

Spesa	**Valori in €**
Media entrate correnti 2021/2023 al netto FCDE	2.327.932,54
Valore massimo (soglia) 27,20 %	633.197,65
Spesa personale anno 2023	574.526,22
Valore massimo capacità assunzionale	58.671,43 (633.197,65-574.526,22)

SPESE DI PERSONALE CON VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DELLA MEDIA DELLA SPESA DEGLI ANNI 2011-2013

CONSIDERATO che in base alle linee guida la dotazione organica si risolve in un limite finanziario individuando la "dotazione" come spesa potenziale massima che per gli enti locali, sottoposti a tetti di spesa di personale, l'indicatore di spesa potenziale massima resta il limite imposto dai vincoli di finanza pubblica pari alla spesa media del triennio 2011/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557 quater, della legge 296/2006 introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014 e quantificata in **€ 507.345,27** al netto degli arretrati contrattuali, delle spese per le categorie protette e nuove assunzioni ai sensi dell'art. 7 comma 1 D.L. 17/03/2020;

DATO ATTO che la spesa prevista nel bilancio di previsione finanziario 2025/2027 è, per ciascuna annualità, contenuta nei limiti della spesa media impegnata per il personale nel periodo 2011 - 2013 ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006 così come modificato dall'art. 16, comma 1, del D.L. n. 113/2016, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 7 comma 1 D.L. 17/03/2020, volta a dimostrare il rispetto del principio di riduzione della spesa complessiva del personale, come da tabella conservata agli atti e di seguito dettagliato:

Limiti di spesa ex art. 1 comma 557: €. 507.345,27

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti a partire dal 2014 sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di

personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, valore che è possibile incrementare fino alla spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato dalla tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica (nel caso di Brogliano: 27,20%).

PRESO ATTO che, in ogni caso, la spesa massima non può superare il limite del valore soglia del 27,20% e, quindi, **l'importo massimo di € 633.197,65** (IRAP esclusa) e che, secondo quanto stabilito dall'art. 7 comma 1 del D.M. 17/03/2020 la maggiore spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previso dagli artt. 4 e 5 del medesimo decreto, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previso dall'art. 1, comma 557-quater e 562 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (media personale 2011-2013).

RICORDATO che deve essere garantito il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, il limite effettivo e non derogabile del costo della dotazione organica e delle facoltà assunzionali è:

Costi previsti da dotazione inclusa in programmazione 2025:	**€ 624.898,85**
Costi previsti da dotazione inclusa in programmazione 2026:	**€ 627.132,13**
Costi previsti da dotazione inclusa in programmazione 2027:	**€ 600.471,85**

PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2025-2027 – PREVISIONE DI SPESA.

Per l'anno **2025:**

PROFILO PROFESSIONALE	N. POSTI	Area	TIPOLOGIA CONTRATTO	MODALITA' DI ACCESSO	SPESA PREVISTA PER LA QUALIFICA
AGENTE DI POLIZIA LOCALE	1	Istruttori	Tempo ind. e pieno dal 01/07/2025	MOBILITA' VOLONTARIA, ATTINGIMENTO GRADUATORIE, E/O CONCORSO PUBBLICO	**11.700,00**

Viene prevista la sostituzione del dipendente dimissionario (area istruttori) a tempo indeterminato e pieno a partire dal 1 aprile 2025. La sostituzione potrà avvenire tramite mobilità volontaria, attingimento di graduatorie e/o concorso pubblico.

È in ogni caso prevista la sostituzioni di dipendenti a tempo indeterminato in caso di dimissioni volontarie, quiescenza o assenze prolungate dal servizio, con le medesime procedure di reclutamento sopra individuate.

La spesa teorica per il piano assunzionale 2025 è pari ad € 11.700,00.

Per la sostituzione di personale con assenza prolungata dal servizio, si prevede il ricorso anche a forme di lavoro flessibile in deroga all'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33 in alternativa all'assunzione di personale a tempo pieno e determinato in linea con la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 15/2018/QMIG.

Vengono previste eventuali assunzioni a tempo determinato e/o ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022 e/o ex art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, qualora si dovessero rendere necessarie e/o per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale, anche in deroga al limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33, in linea con la deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, n. 15/2018/QMIG.

SEGRETARIO COMUNALE
E' stato nominato il Segretario Comunale con decorrenza 01/12/2023.

Per gli anni 2026-2027:
- sostituzione, nei limiti consentiti, dei posti che si renderanno vacanti, previa ricognizione delle figure professionali necessarie, in applicazione della norma pro tempore vigente e al Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi.

Oltre ad eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie e/o per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni dalla Legge 122/2010 e s.m.i. e dal D.L. 34/2019 art. 33 e relativo D.M. 17/3/2020, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile.